

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

52° Resoconto stenografico

SEDUTA DI LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375-B) FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 9
BOBBIO Luigi (AN)	8
CALLEGARO (UDC)	8
* CENTARO (FI)	6
* FASSONE (DS-U)	7
PETRINI (Mar-DL-U)	8
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	5
TIRELLI (LP)	9
ZANCAN (Verdi-U), relatore	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 19,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375-B) FASSONE ed altri. – *Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 375-B. Ricordo che questo provvedimento è già stato approvato dal Senato e ora torna all'attenzione dello stesso per l'esame delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono stati modificati gli articoli 1, 3 e 13.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Prima di dare la parola al relatore senatore Zancan, ricordo che la 5^a Commissione permanente in data 3 dicembre aveva espresso, con riferimento all'approvazione di questo disegno di legge, un parere condizionato. La condizione posta dalla Commissione bilancio riguardava l'approvazione definitiva della legge finanziaria per l'anno 2004 e la verifica della sussistenza delle risorse di cui all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, necessarie alla copertura del disegno di legge in titolo. La legge finanziaria è stata approvata in via definitiva nella giornata odierna e nessuna nuova misura è stata introdotta con riferimento alle risorse dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia. Quindi, poiché si devono ritenere assolute entrambe le condizioni poste dalla Commissione bilancio, nulla osta – da questo punto di vista – all'approvazione del disegno di legge.

Comunico altresì che la 1^a e la 12^a Commissione permanente hanno espresso per quanto di competenza parere di nulla osta all'approvazione del disegno di legge.

Infine, mi sembra opportuno rilevare che sono presenti ben 21 senatori; ciò sottolinea l'importanza della materia.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zancan.

ZANCAN, *relatore*. Questo importante disegno di legge, frutto di un'attesa e di un travaglio durati molti anni, era stato approvato in data

21 dicembre 2001 dalla nostra Commissione in sede deliberante con l'unanimità dei voti.

La Camera dei deputati lo ha licenziato in data 15 ottobre 2003, quindi quasi due anni dopo, approvando alcune modifiche. Io illustrerò esclusivamente le modifiche di contenuto sostanziale e mi limiterò soltanto a richiamare quelle aventi contenuto meramente formale, lasciando ad ognuno la possibilità di valutarle nell'ambito della lettura del testo.

L'articolo 1 prevede sostanzialmente modifiche di tipo formale, assestamente migliorative del testo.

Quanto poi al nuovo articolo 404 del codice civile, introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge, sottolineo che, rispetto al testo approvato dal Senato, è venuta meno tra i beneficiari del nuovo istituto, l'indicazione degli anziani che a causa dell'età avanzata non sono in grado di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi. La previsione approvata dal Senato era il frutto di un approfondito dibattito svoltosi in questa Commissione, con riferimento alla possibilità di dar corso alla amministrazione di sostegno a causa dell'età avanzata oltre che della malattia. Tale previsione è stata cancellata dalla Camera dei deputati che ha invece previsto esclusivamente l'infermità ovvero una menomazione fisica o psichica, senza conservare la categoria autonoma dell'età avanzata.

Con riferimento all'articolo 405 del codice civile, introdotto dall'articolo 3, rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera ha introdotto la previsione del termine di giorni 60 dalla data di presentazione della richiesta per la nomina dell'amministratore di sostegno. La Camera ha evidentemente adottato il criterio di indicare un termine specifico, anche se è noto che si tratta di una previsione a rigore non necessaria poiché non si prevedono termini perentori e sanzioni processuali. In ogni caso, ritengo che tale modifica non debba essere valutata negativamente in quanto potrebbe risultare utile.

All'articolo 408 del codice civile, relativo alla scelta dell'amministratore di sostegno, la Camera ha introdotto una incompatibilità: non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Si tratta di un intervento del quale appare chiara la *ratio*, mirando ad assicurare quella posizione di terzietà che deve avere l'amministratore di sostegno. Si è ritenuto che l'eccessiva vicinanza di questi soggetti potesse nuocere alla posizione di terzietà; inoltre, si è ancora lavorato sulla graduatoria dei nominandi amministratori di sostegno. Noi avevamo ritenuto che fosse opportuno dare prevalenza alla scelta dell'interessato, ma tale scelta risulta ora un po' sfumata dalla graduatoria che è stata approvata dalla Camera.

Intendo fare un breve cenno sulla nuova formulazione dell'articolo 409 del codice civile. Il testo approvato dal Senato stabiliva: «Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire». Il testo modificato dalla Camera stabilisce: «Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria

dell'amministratore di sostegno». Dirà la prassi qual è la scelta migliore tra le due dizioni; comunque la nuova formulazione non implica modifiche sostanziali. Vi è ancora una modifica formale all'articolo 410.

Invece intendo soffermarmi sulla nuova formulazione del quarto comma dell'articolo 411 del codice civile, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento al nostro esame. Il testo approvato dal Senato stabiliva: «Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione». In sostanza, in Senato si era stabilito che le norme cardine, per quanto non espressamente previsto dalla norma, erano quelle dell'interdizione e dell'inabilitazione ma che tuttavia il giudice tutelare poteva estendere alcuni effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto e l'inabilitato, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. La Camera dei deputati ha invece ribaltato tale concetto, eliminando dal testo quella norma di chiusura per la quale, per tutto quanto non espressamente previsto, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno veniva equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione. Infatti il nuovo testo del quarto comma dell'articolo 411 stabilisce: «Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto e l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno...». Si tratta di una scelta di campo che suscita in noi qualche preoccupazione perché – ripeto – non contiene quella chiusura e quel riferimento automatico previsti nel testo approvato dal Senato.

Le altre modifiche apportate dalla Camera non rivestono carattere sostanziale o comunque sono soltanto dirette ad aggiornare le disposizioni di copertura tenuto conto del tempo trascorso dalla approvazione in prima lettura da parte del Senato (ben un anno e due mesi). Infine, vi sono norme di coordinamento del testo che non implicano alcuna novità di tipo sostanziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, auspico l'approvazione del provvedimento in quanto si tratta di una normativa che qualifica in maniera significativa l'impegno del nostro Paese a favore degli interventi di carattere sociale e di solidarietà.

PRESIDENTE. Non essendovi richieste di intervento né di fissazione di termine per la presentazione di eventuali emendamenti, passiamo ai sensi dell'articolo 104 del regolamento alla votazione dei soli articoli che sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità).

Gli articoli dal 4 al 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

(All'unanimità).

Gli articoli dal 14 al 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

(All'unanimità).

Gli articoli 19 e 20 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, che nasce da due disegni di legge di identico contenuto d'iniziativa dei Gruppi Forza Italia e Democratici di Sinistra - l'Ulivo che riprendevano un testo già approvato dalla Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato in sede referente nel corso della XIII legislatura.

Non intendo soffermarmi sulle modifiche apportate dalla Camera, tuttavia intendo far rilevare che sarebbe opportuno che dai lavori preparatori risulti che anche le limitazioni derivanti dall'età avanzata possono essere considerate sussunte nella definizione di menomazione fisica, nel senso di una limitazione rispetto alla forma normale di un individuo. Infatti, tecnicamente, le limitazioni derivanti dall'età avanzata non sono menomazione fisica, in quanto comunque l'attività del soggetto è rimasta assolutamente intatta; tuttavia il soggetto stesso soffre di limitazioni derivanti da un'età molto avanzata. Di conseguenza, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati non ha carattere decisivo poiché gli anziani potrebbero comun-

que, alla luce delle pregresse considerazioni in via interpretativa essere considerati tra i destinatari del provvedimento.

Sottolineo che si tratta di un disegno di legge molto atteso che va nel senso di una riqualificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. Essi finiscono per rappresentare l'estrema *ratio*, alla quale si perviene solo dopo avere esperito l'ampio ventaglio di possibilità di tutela offerte dall'articolato in esame.

Concludo, esprimendo il mio apprezzamento per un disegno di legge che qualifica l'attività del Parlamento nel suo insieme, vista l'unanimità di consensi, verso la tutela dei più deboli e dei meno garantiti.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, anche il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voterà a favore di questo testo per le ragioni già ampiamente illustrate nel corso dell'esame in prima lettura e anche ora richiamate da chi mi ha preceduto.

Mi pare opportuno, in effetti, sottolineare che le modifiche apportate dalla Camera non possono intaccare nella sostanza l'impianto e l'ottica che avevamo cercato di profilare, cioè quella di configurare un istituto che non è volto solo alla tutela di interessi patrimoniali, non è una disciplina meramente negoziale, ma involge anche la cura della persona. La Camera ha rimosso questo riferimento nel primo comma dell'articolo 404, ma esso rimane nell'articolo 405, in cui si parla di condizioni di vita personale e sociale. Questo riferimento potrebbe, tra l'altro, far recuperare in via interpretativa gli anziani di età avanzata tra i possibili beneficiari del nuovo istituto, senza farli rientrare – il che sarebbe ancora peggio – nella qualificazione, non molto onorifica, di menomazione fisica o psichica, perché questa, fortunatamente, non sempre è sinonimo dell'età avanzata. Quindi, sotto questo profilo, è importante ribadire la sostanza dell'impianto che il Senato aveva costruito.

Per quanto concerne il nuovo articolo 408, sottolineo che la Camera non ha capovolto l'ottica della scelta dell'amministratore fatta dall'interessato ma di certo l'ha resa più confusa. Noi, dopo ampia riflessione, avevamo introdotto nel testo questa novità e ovviamente avevamo attribuito un carattere prioritario alla scelta fatta dall'interessato o dal genitore superstiti e personalmente continuo a preferire il testo approvato dal Senato. Comunque, anche nel testo trasmessoci dalla Camera, che giudico – lo ripeto – molto confuso, si può ritenere che comunque permane una preferenza per la scelta dell'interessato nella designazione dell'amministratore, tenuto conto che il giudice tutelare può accedere ad altra scelta solo per gravi motivi.

L'ultimo punto su cui intendo soffermarmi è quello cui già faceva riferimento il relatore, cioè il nuovo testo dell'articolo 411 del codice civile, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento al nostro esame. La mancanza di un quadro normativo di riferimento per l'amministrazione di sostegno suscita in me preoccupazione. Il Senato aveva assimilato questa nuova figura a quella dell'interdizione e dell'inabilitazione, lasciando al giudice tutelare la possibilità di decidere caso per caso quali incapacità dovessero es-

sere escluse; modificando l'impostazione, la Camera ha reso comunque possibile pervenire allo stesso risultato, ma il fatto significativo e un po' preoccupante è che, non essendo prevista una assimilazione, sarà il giudice tutelare di volta in volta a sancire se una decadenza, una capacità, un limite od un effetto negativo, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendono al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Questa innovazione potrebbe determinare un non auspicabile contenzioso dando luogo alla conseguente reclamabilità dei provvedimenti del giudice.

Fatte salve queste riserve e richiamata, invece, l'assoluta e condivisa esigenza di arrivare finalmente ad una conclusione del percorso parlamentare, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole delle Gruppo della Margherita per le motivazioni già espresse in occasione della prima lettura del disegno di legge da parte del Senato, motivazioni che restano valide anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Camera.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC accoglie favorevolmente la conclusione del lungo *iter* di questo disegno di legge e voterà a favore.

Sinceramente, giudico abbastanza condivisibili le modifiche che sono state apportate dalla Camera. Non si tratta di modifiche sostanziali però precisano determinate situazioni e su una di esse intendo soffermarmi in particolare: la Camera ha deciso di escludere tra i beneficiari del nuovo istituto gli anziani di età avanzata. Si dice che *senectus ipse morbus*, però non posso condividere in assoluto – forse sarà anche perché mi è vicina – questa posizione: se si tratta di persone anziane perfettamente sane non c'è motivo per ricorrere all'amministratore di sostegno; se queste persone hanno menomazioni psichiche o fisiche ricadono nella previsione di questo disegno di legge.

Anche per quanto riguarda la scelta da parte dell'amministratore di sostegno mi pare corretto quanto stabilito dalla Camera: noi avevamo dato una preferenza alla designazione dell'interessato, ma se questa preferenza potrebbe andar bene nei casi in cui si tratta di menomazione di natura fisica, non è realistica nei casi di menomazione di natura psichica. Condivido quindi le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Per questi motivi, il gruppo UDC voterà a favore del disegno di legge.

BOBBIO Luigi (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale a questo provvedimento. Si tratta di un disegno di legge da noi fortemente voluto e siamo legittimamente soddisfatti finalmente, dopo un'attesa fin troppo lunga, di essere giunti alla sua approvazione.

Nel rilevare che certamente questo disegno di legge qualifica in maniera molto significativa l'opera condotta in questa legislatura nel settore della legislazione sociale, come sottolineava il Sottosegretario nel suo in-

tervento, non posso esimermi dal rilevare che, a differenza di quanto detto da altri colleghi, probabilmente il testo nella formulazione proposta inizialmente dalla Commissione giustizia del Senato esprimeva contenuti più avanzati. Infatti il testo del Senato era più chiaramente rispondente agli intenti che erano alla base dell'iniziativa legislativa.

È vero, come è stato rilevato, che il testo trasmessoci dalla Camera risponde sostanzialmente e concretamente alla pressoché totalità delle intenzioni normative iniziali, ma è altrettanto vero che una formulazione meno ristretta, più attenta a determinate situazioni, come si era evidenziato in prima lettura al Senato, avrebbe forse consentito di avere un'immagine esterna più confacente e pienamente rispondente all'intenzione del legislatore. È altresì vero che una lettura attenta e una prassi applicativa di tutte le norme consentiranno alla legge in questione di esplicitare pienamente il ventaglio di possibilità tutorie che conteneva il provvedimento nella sua prima stesura.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

I lavori vengono sospesi alle ore 19,25 e sono ripresi alle ore 19,30.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, intervengo per preannunciare il nostro voto favorevole pur esprimendo qualche preoccupazione, come faccio ogni qualvolta si va ad incidere nel campo sociale e soprattutto, come in questo caso, sulle competenze del giudice tutelare. Ritengo che in ogni caso la messa in atto delle norme previste da questo provvedimento faccia venir meno queste preoccupazioni, considerato che in ogni caso è sempre possibile, eventualmente, modificarle in corso d'opera.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che la presenza della quasi totalità dei membri della Commissione per approvare questo disegno di legge al termine di un anno faticoso e a conclusione di una sessione finanziaria pesante anche in queste ultime battute sia la testimonianza migliore della sensibilità di tutti i Commissari rispetto alle problematiche al nostro esame.

Si conclude tra pochi giorni il 2003, l'anno del disabile. Credo che la Commissione giustizia del Senato lo concluda nella maniera migliore, posto che questo disegno di legge è finalizzato, come tutti noi sappiamo, anche a rendere più civile il trattamento di coloro i quali sono meno fortunati, in quanto portatori di *handicap* o di disabilità.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 19,35.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 375-B

d'iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO Antonino, MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA e ZANCAN

Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se

ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – (*Persone che possono essere interdette*). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le altre: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-*bis*. – (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministra-

zione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

